

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte ipocatastali in misura fissa per l'atto di dotazione di trust

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 19743**, depositata ieri, **20 giugno**, la Corte di Cassazione è tornata a concentrarsi sul **dibattuto tema della misura delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale** dovute a fronte di un **atto di dotazione di trust**.

Il **notaio** rogante, raggiunto da un **avviso di liquidazione dell'imposta sulle donazioni** (con aliquota all'8%) e delle imposte **ipotecarie e catastali in misura proporzionale**, risultato soccombente in secondo grado, aveva promosso **ricorso per cassazione**, avendo la **CTR** aderito ad un iniziale orientamento della stessa Corte di Cassazione in forza del quale la **costituzione di un vincolo di destinazione su beni** si riteneva **idoneo a costituire autonomo indice di ricchezza, tale da giustificare la tassazione**.

Sul punto possono essere citate le **pronunce della Corte di Cassazione n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015, 4482/2016**.

Nello specifico, con l'[ordinanza n. 3886 del 25.02.2015](#) la Corte di Cassazione giunse a qualificare l'**imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione** di cui all'[articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006](#), come un'**imposta nuova, non gravante sui trasferimenti** di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (come accade per le successioni e le donazioni), ma **istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli**.

La **Corte di Cassazione**, con la più **recente** ordinanza ha però abbracciato conclusioni del tutto diverse, aderendo alle **pronunce** emanate nel corso dell'anno **2019** in materia di **trust** (si rinvia, sul punto, alle **pronunce n. 15453/2019, n. 15455/2019, n. 15456/2019, n. 16699/2019, n. 16700/2019, n. 16701/2019, n. 16705/2019, n. 22754/2019**).

Alla luce di questo **diverso orientamento**, la Cassazione è tornata quindi a **ribadire** che "**per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di**

registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa... ed è, per l'imposta sulle donazioni "neutro" (ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni all'atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l'atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell'imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria".

D'altra parte, **l'apposizione del vincolo non determina alcun definitivo incremento patrimoniale** in capo al **disponente** (che, anzi, auto-restringe il suo potere di disporre) e nemmeno in capo al **trustee** (che riceve un'attribuzione patrimoniale meramente **formale, transitoria, vincolata e strumentale**): **mancando l'effettivo trasferimento di ricchezza**, la costituzione del vincolo di destinazione **non può costituire autonomo presupposto impositivo**.

Per quanto riguarda, invece, le **imposte ipotecarie e catastali è stato ribadito che l'atto di dotazione, non determinando effetti traslativi definitivi e pieni**, ma semplicemente transitori e limitati, deve essere assoggetto a imposte in **misura fissa e non proporzionale**.